



COMUNE DI PISA
DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIALE

Palazzo Gambacorti
tel. 050 910478

email: lballantini@comune.pisa.it

Pisa, 15 febbraio 2018

Prot. n. 15260

Al GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE presso CTP n. 4, F.lli Antoni

E mail lia.sacchini@alice.it

Gentile dottoressa Sacchini,

rispondo alla Sua nota indirizzata al Sindaco in qualità di responsabile dell'Ufficio Elettorale per rassicurarLa in merito alle sue preoccupazioni. Tutti i plessi scolastici dove sono allestiti i seggi elettorali del comune di Pisa sono accessibili ai soggetti non deambulanti. Presso ogni plesso è allestita una *sezione* con postazione accessibile mediante sedia a rotelle il cui accesso è segnalato con apposita cartellonistica nelle aree di circolazione all'interno del plesso.

All'interno della sezione la lista dei candidati è affissa ad un'altezza che consente una agevole lettura ed è presente una cabina con all'interno due piani di scrittoio posti ad altezze differenti per facilitare l'espressione del voto degli elettori non deambulanti.

La legislazione prevede particolari agevolazioni per consentire agli elettori di esercitare autonomamente il diritto di voto. Infatti, nel caso di impossibilità ad accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a rotelle, è consentito di votare, previa presentazione di apposito certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale, in altra sezione arredata come detto. La legge prescrive altresì che i comuni organizzino specifici servizi di trasporto, nella giornata elettorale, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Il servizio di **trasporto gratuito** al seggio può essere richiesto alla Pubblica Assistenza di Pisa a partire dal 15/02/2018 a questi numeri telefonici: 050/941511 e numero verde 800500580.

L'agevolazione all'esercizio del diritto di voto degli elettori non deambulanti non deve essere confusa con il c.d. "*voto assistito*". Il voto assistito configura l'unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall'elettore e si applica ai ciechi, agli amputati delle mani, agli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, e agli elettori diversamente abili impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto. Questi elettori possono essere accompagnati in cabina da altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni: a) l'impedimento fisico è evidente; b) l'elettore ha richiesto al comune l'apposizione sulla tessera elettorale del portatore di handicap del timbro di ridotte

dimensioni che circostringe la sigla "Avd"; c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.n.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, direzione Generale dei Servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Non possono rientrare nella fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettuale se fanno venir meno non tanto l'idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio. L'accompagnatore viene scelto liberamente dall'interessato ponendo come unico vincolo l'iscrizione dell'accompagnatore nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Il Consiglio di Stato (V Sezione, 13 aprile 1999, n. 421 e 3 febbraio 2006, n. 459) ha chiarito che non sussiste motivo di incompatibilità per un candidato a svolgere la funzione di accompagnatore.

Sul sito del comune di Pisa all'indirizzo seguente sotto la sezione SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 2018 potrà comunque trovare tutte le informazioni utili al riguardo

<http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7201/Elettorale-e-Leva.html>.

Resto a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario e La saluto cordialmente.

La dirigente

Laura Ballantini